

_Lettera_N_3611

Al papa Leone XIII

*Roma, 3 maggio 1882 Breve relazione al S. Padre

per la comunicazione dei Privilegi e delle grazie spirituali in favore della Congregazione Salesiana

I Privilegi e le Grazie spirituali concessi agli Ordini Religiosi ed alle Congregazioni Ecclesiastiche possono considerarsi come altrettante cordicelle, con cui tali Istituzioni restano legate colla S. Sede: perciocché Essa sola potendoli concedere, restringere ed anche revocare a piacimento secondo il bisogno e la convenienza, ne segue un vivo e continuo pensiero di gratitudine dei beneficiati verso il loro insigne benefattore che è il Vicario di Gesù Cristo.

L'umile Congregazione di S. Francesco di Sales ottenne il più grande favore, quando, mercé la definitiva approvazione delle sue Costituzioni (3 aprile 1874), venne posta sotto all'immediata protezione della S. Sede. Alcuni privilegi furono di poi benignamente concessi con Decreti o Rescritti particolari. Parecchi di questi privilegi essendo stati concessi ad tempus ne succede vera confusione all'epoca della loro innovazione e successiva partecipazione a tutte le famiglie salesiane soprattutto a quelle che distantiissime le une dalle altre si fondarono e si vanno fondando in America tra i selvaggi. Maggior imbarazzo succede ancora quando tali privilegi sono modificati e sospesi.

Nelle medesime relazioni coi Parrochi e cogli Ordinari diocesani, ad ogni momento occorrono incertezze nella pratica delle Costituzioni.

Per questi ed altri motivi si fa ora umile preghiera per ottenere la comunicazione di queste grazie spirituali con qualche Congregazione di voti semplici, ma

già costituita e conosciuta notoriamente.

Tale comunicazione di Privilegi si può definire: *Communicatio idem est ac Commune facere, et conferve alieni, quod prius alteri iam filerai concessimi, ita ut communicatio privilegiorum consistat in participatione, et concessione quadam privilegii quia Superior privilegium quod uni simpliciter concesserat, edam ad alteri extendit. Così il Reiffenstnel.*

Questa Comunicazione è da molto tempo praticata nella Chiesa, e fin dal secolo decimosesto il Pontefice Leone X concedette la vicendevole comunicazione dei Privilegi a tutti gli Ordini mendicanti.

Clemente VII (1525) colla Bolla che comincia: *Dum fructus uberes* concedette ai Religiosi detti della Regolare osservanza la Comunicazione dei Privilegi e Grazie Spirituali con qualunque Ordine: *quibusvis congregationibus et aliis Ordinibus quibuscumque edam non mendicantibus quomodolibet concessis aut concedendis etc.*

La cagione di queste comunicazioni dei Privilegi fu data da Clemente VIII nella Bolla (20 decembris 1595) che comincia: *Ratio Pastoralis eflagitat ut quorum Religionem ac virtutem Sedi Apostolicae, totique Ecclesiae non modo illustrem, et praeclaram, sed utilem edam ac necessariam esso animadvertimus, eosdem nostris et eius Sedis Apostolicae honoribus, ac beneficiis libenter prosequamur.*

Nello stesso secolo cominciarono le comunicazioni de' Privilegi degli Ordini Religiosi anche alle Congregazioni Ecclesiastiche. Sebbene queste abbiano ottenuto per concessione diretta parecchi privilegi, tuttavia perché avessero una regola studiata, praticata ed uniforme, una via già conosciuta e tracciata, si cominciò per comunicazione concedere alle novelle Congregazioni i Privilegi degli Ordini religiosi ne' limiti che alle medesime convenivano. Così S. Pio V col Breve che comincia *Ad Immarcescibilem* (J febr. 1567) concedette la comunicazione dei Privilegi con tutti gli Ordini e Congregazioni Religiose ai Teatini, che si possono considerare come la prima tra le Congregazioni

Ecclesiastiche (1).

Urbano VIII nella Bolla di erezione della Congregazione dei Preti della Missione, che comincia *Salvatoris Nostri* (12 januarii 1632) stabilì che quella potesse partecipare di tutti i privilegi, esenzioni, indulti, che godono aliae quaecumque similes vel dissimiles Congregationes. Eguale concessione fecero altri Pontefici a favore della Compagnia di Gesù, della Congregazione della Madre di Dio, dei Pii Operai, dei Ministri degli Infermi, dell'Oratorio, della Dottrina Cristiana, dei Passionisti, dei Redentoristi. Le ultime cui io sappia essere stati concessi i favori per Comunicazione sono quella degli Oblati di Maria, cui Leone XII (12 settembre 1826) la concedette coi Redentoristi, e l'Istituto della Carità approvato da Gregorio XVI nel 1838.

Nell'approvazione di questo Istituto il Superiore Generale mostrava vivo desiderio che gli fossero concessi i Privilegi dei Regolari. A tale uopo tra gli altri furono proposti i seguenti dubbi nella Congregazione Generale del 30 dicembre 1838: |

1° Se convenga estendere ad un tale Istituto della Carità, i Privilegi dei Regolari.

2° E se questi Privilegi vogliano concedersi come a Pia Congregazione, o come a Congregazione Religiosa.

Eminentissimi Patres referente Eminentissimo Castracane, rescripserunt:

Ad 1. Affirmative juxta modum: hoc est: Pro exemptione a jurisdictione Ordinariorum quoad visitationem Domorum et Ecclesiarum: et quoad disciplinam, et observantiam regularem; itemque pro facilitate expediendi suis subditis Litteras Dimissoriales ad Ordines Minores, et Sacros.

Ad 2. Affirmative adprimam Partem, negative ad secundam. (V. Collectanea edita cura Eminentissimi Bizzarri, pag. 800-1).

Ad esempio di queste e di altre Congregazioni Ecclesiastiche graziate della Comunicazione dei Privilegi, l'umile esponente Rettore Maggiore della Pia Società Salesiana, desideroso di seguire la via già praticata da tali uomini conosciuti per virtù, santità ed esperienza, fa rispettosa preghiera, che alla medesima sia accordata tale comunicazione colla Congregazione dei Redentoristi o degli Oblati di Maria Vergine, oppure con altra Congregazione, le cui Costituzioni e scopo possano dirsi identiche colle Salesiane.

[Motivi di questa dimanda]

Vi sono poi motivi speciali per cui si fa tale preghiera anche in favore della Congregazione Salesiana, e sono:

1° Essendo essa affatto destituita di mezzi materiali, abbisogna di molta indulgenza e di molti aiuti spirituali, affinché possa conseguire il suo fine.

2° Questa Congregazione ebbe principio e si andò consolidando in tempi burrascosi, in cui tuttora ci troviamo, ed in cui si vorrebbero sopresse ed annientate tutte le istituzioni | Ecclesiastiche; tuttavia essa potè crescere, aprire case in varie Diocesi, ed anche nelle Missioni estere. In questa calamità di tempi, diversità di paesi, nella grande distanza degli uni dagli altri i soci salesiani hanno bisogno di una maniera compiuta di governo con Privilegi già conosciuti e in generale già praticati da altre Pie Congregazioni.

3° La tristezza dei tempi fa che le autorità civili vedano di mal'occhio il frequente ricorso alla S. Sede, come in casi dolorosi si ebbe a provare.

4° Non sapendosi preventivamente le cose che possano occorrere, devesi attendere il caso del bisogno, e perciò qualche inconveniente prima di conoscerle, e quando riconoscano riferirle al Superiore affinché supplichi per l'opportuna facoltà. La qual cosa, se può farsi per una casa determinata, riesce quasi impossibile in una Congregazione, che conta già oltre cento cinquanta case con chiese aperte in diverse Diocesi nelle più remote regioni della terra.

5° Non conoscendosi poi le Congregazioni cui devonsi indirizzare le dimande, per lo più passa un tempo assai notevole prima di ricevere la desiderata risposta.

6° L'umile esponente poi desidera questo favore per impiegare quel po' di vita, che a Dio piacerà concedergli, nel regolare le varie case, e uniformare tutti quelli che ne hanno la Direzione a servirsi de' Privilegi con parsimonia, e colla massima prudenza; e solamente nei casi in cui chiara appaia la maggior gloria di Dio e il vantaggio delle anime.

Osservazioni

Intorno alla Comunicazione dei Privilegi alcuni vollero osservare che tali concessioni:

1° Possono dare causa a questioni; 2° Turbare l'armonia e la pace cogli Ordinari; 3° Accordare dei Privilegi ad Istituti, che ai medesimi non convengono. | [Si risponde:]

Al primo. Se queste concessioni fossero nuove, potrebbero essere cagione di questioni; ma i Privilegi che si vanno comunicando dagli uni agli altri da oltre a trecento anni; che furono costantemente studiati, interpretati, e praticati in modo uniforme e secondo lo spirito di santa Chiesa, sembrano doversi dire piuttosto un vincolo di unione, di uniformità, e quindi escludere ogni ragione di questioni. In questi momenti devesi sostenere una lunga, dannosa e spiacente questione che forse non avrebbe avuto luogo, se i Salesiani avessero goduto dei Privilegi di cui godono le altre Congregazioni Ecclesiastiche.

2° Al secondo. Nemmeno pare turbare la pace cogli Ordinari, perciocché in pratica i Vescovi ed i Parroci conoscono i Privilegi degli Istituti approvati dalla Chiesa, e nei nostri paesi cagiona maraviglia il vedere che un Istituto goda maggiori o minori favori degli altri. Anzi i Privilegi essendo atti che altamente onorano la Suprema Autorità del Pontefice, e fanno palese il pieno suo gradimento verso di una istituzione, farebbe supporre che una Congregazione non sia definitivamente approvata, finché dalla S. Sede non è graziata dei medesimi Privilegi che godono le altre.

Un dotto e rispettabile Ordinario non si potè finora indurre a credere la Congregazione di S. Francesco di Sales essere definitivamente approvata perché non gli consta che goda i Privilegi dei Ministri degli Infermi, dei Preti della Missione, e degli Oblati di Maria.

3° Al terzo. Nemmeno sembra potersi dire che con tale Comunicazione ai novelli Istituti si concedano favori, non opportuni. Imperciocché in tali concessioni si intendono sempre le clausole: *Dummodo Institutis eorum convenient, ac Regulari Observantiae non sint contraria.*

Si aggiunga ancora che tali favori potendosi esclusivamente concedere dalla S. Sede, essa li può liberamente modificare ed anche revocare ogni volta scorgesse tornare di maggior bene a coloro cui furono concessi. |

Conclusione

Ciò posto conchiudo rispettosamente colle parole di un accreditato Canonista, il quale nel dilucidare i Privilegi concessi per Comunicazione, come parafrasi delle parole di Clemente VIII, ha quanto segue: *Regulares, qui licei di versorum ordinum, idem unum in Deo et professione existant, aequum edam est, ut in iisdem indultis, et privilegiis uniantur, ut sic uniti arctiori vinculo Sedi Apostolicae, et inter se ad nomen Dei in terris propagandis, animarumque salutem procurandam copulentur; quos conjungunt par labor et paria merita, paria etiam conjungant privilegia.*

Ita ab Aragonia elucidatio privilegiorum, Tract. 5, cap. 8.

Sac. Gio. Bosco

(1) Clemente VIII nel Breve di erezione dei Teatini, che comincia *Exponi Nobis* (24 giugno 1524) loro aveva già comunicato tutti i Privilegi e favori concessi e concedendi ai Canonici Regolari.

Lo stesso Pontefice per la Bolla che comincia *Dudum* (7 marzo 1533) accorda la stessa Comunicazione coi Cistercensi, coi Cluniacensi, e con tutti gli Ordini mendicanti.

Pio V l'anno primo del suo Pontificato colla Bolla *Ad Immarcescibilem*

concedette ai Teatini la totale comunicazione colla Compagnia di Gesù.

Gregorio XIV (5 aprile 1591) concedette ai medesimi il grande privilegio di poter comunicare con tutti gli altri Ordini e Congregazioni di qualunque Nome, Mendicanti e non Mendicanti.

154 Il papa aveva detto a don Bosco nell'udienza del 25 aprile di accordarsi con il nuovo segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari. Don Bosco pensò bene di redigere questa memoria che il papa affidò poi ad una Commissione di cardinali. Passò ancora molto tempo prima che la Santa Sede concedesse i privilegi richiesti.